ORIGINALE

Pubblicata all'albo pretorio per 10 gg.
Dal _____ al _____
Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 05/07/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – cig ZF0291AF0D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la delibera di Giunta Municiple n. 37 del 25 maggio 20113/06/2019 di attribuzione della responsabilità dell'area economica finanziaria ad amministratore ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 448/2001, incaricando il Sindaco Sig. Bonini Federico;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che da molti anni il Comune di Postalesio si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di gestire un'efficace gestione dei sinistri;

Richiamata la determina dell'area finanziaria n. 57 del 18/06/2016 con la quale veniva conferito l'incarico di brokeraggio alla società Rimas – Risk Management Service srl di Milano per il periodo 09.06.2016 – 08.06.2019

Considerata la scadenza dell'incarico di che trattasi e ritenuto, pertanto, di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio;

Ritenuto di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato in virtù dei seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà

delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai brokers assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Tenuto conto che il Comune di Postalesio per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività;

L'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

Il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

L'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva opertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate
e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

Il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico e, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

Tenuto conto che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

RILEVATO CHE:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone nel Responsabile del Servizio Amministrativo,

al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

- la tesi dell' "intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Precisato, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune , alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Ritenuto opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo 05/07/2019–04/07/2021 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;

Dato atto che:
al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e, più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2019 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è indicativamente stimato in circa €. 2.200 annui e in circa €. 6.600,00 per tre anni, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del sevizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" il quale:
- all'art. 32 comma 2 dispone "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte . Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"
- all'articolo 36, comma 2, prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, peri quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati" ...

- all'articolo 36, comma 6, prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."
- all'articolo 37, comma 1 prevede che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce: ".Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice";

Ritenuto, pertanto, possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli affetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

Richiamato l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) il responsabile unico del procedimento;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi che:

1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:

3.1) l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 05/07/2019 e fino al 04/07/2021 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.
3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato
4) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);

Dato atto che, nel caso di specie, si è in presenza dell'affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità e sul MePa non è rinvenibile una quotazione del servizio in oggetto;

Ritenuto, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

VISTO *il DPR 384/2001 art.5 e successivo D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i.*, che consentono l'affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;

VISTA *la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale*, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker "intuitu personae", in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

VISTA *la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara*, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

VISTA *la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia* che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

VISTO il vigente regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/11/2012, che prevede, in caso di forniture e servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all'affidamento diretto;

CONSIDERATO quindi che per il periodo dell'incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo della soglia comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28.11.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, delle forniture di beni e per la prestazione di servizi in economia;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;

VISTI
lo Statuto Comunale
Il Regolamento di contabilità dell'Ente

DETERMINA

1) di affidare l'incarico di broker assicurativo del Comune di Postalesio, per il periodo dal 05/07/2019 all' 04/07/2021, alla Società Rimas – Risk Management Service S.r.l di Milano con sede in Via San Martino 11/B, per il tramite del suo corrispondente Dr. Mauro Redaelli di Chiuro;

2) che la durata dell'incarico decorre dal 05/07/2019 e termina il 04/07/2021, e non è rinnovabile tacitamente;

3) che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell' art. 1758 c.c.;

4) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e, di trasmetterla all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bonini Federico